

**N. 01438/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 02065/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2065 del 2013, proposto da:

Gestione e Management Sanitario Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Racanelli, con domicilio eletto presso Domenico Ciavarella in Roma, via Giolitti n. 202;

***contro***

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso Delegazione della Rappresentanza Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36;

***nei confronti di***

Asl Ba;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00171/2013, resa tra le parti, concernente sospensione autorizzazione esercizio e accreditamento istituzionale presidio di riabilitazione Padre Pio

di Adelfia – mcp;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Racanelli e Sabina Di Lecce;

Rilevato che:

occorre evitare il sovrapporsi di paralleli procedimenti cautelari nelle due sedi di giudizio in relazione al sopravvenire di nuovi provvedimenti nella stessa vicenda processuale;

la discussione in sede cautelare conseguente alla presentazione di motivi aggiunti è fissata presso il TAR alla data del prossimo tre maggio 2013;

Ritenuto pertanto che:

- il seguito dell'esame in sede cautelare debba essere fissato alla camera di consiglio del 10 maggio 2013;
- nel frattempo debbano essere sospesi gli effetti del provvedimento impugnato in primo grado con le medesime motivazioni di cui al decreto monocratico n. 1025/2013 già adottato dal Presidente di questa Sezione;
- a tali fini, nel bilanciamento degli interessi, debba in particolare

considerarsi il sensibile pregiudizio derivante all'appellante e agli attuali pazienti, tenuto conto che il provvedimento in questione non appare, ad un primo esame, motivato con riferimento a carenze oggettive della struttura, ma solo al mancato perfezionamento formale dell'autorizzazione e concerne quindi essenzialmente aspetti di carattere procedurale e amministrativo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 2065/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado fino al seguito dell'esame in sede cautelare fissato alla camera di consiglio del 10 maggio 2013.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)